



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

Oggetto: Concorso pubblico - titolo di studio e laurea triennale - Legge 89/2016.

Rispondiamo in merito alla possibilità di considerare, ai fini di un concorso di assunzione per “collaboratore tecnico”, il titolo di studio di perito industriale ovvero la professione del perito industriale equivalenti ad una laurea triennale, in conseguenza dell’accesso esclusivo alla professione di perito industriale, stabilita dalla Legge 89/2016.

In via preliminare, si evidenzia che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e/o l’Ordine provinciale non sono facultati dalla legge né sono legittimati a rendere pareri circa la ricorrenza dei requisiti per l’accesso ad un concorso pubblico.

Ad ogni modo, è bene chiarire una premessa essenziale, ai fini del prosieguo.

La legge 89/2016 ha innalzato il livello formativo di accesso alla professione di perito industriale. Per questo motivo, non avendo la legge istituito sezioni distinte all’interno della medesima professione, classificando attività professionali specifiche per i laureati e diverse da quelle esercitate da coloro, che risultino iscritti all’albo con titolo di studio inferiore, il livello di qualifica professionale dei periti industriali iscritti con il sistema previgente è corrispondente al livello della nuova formazione a parità di competenza professionali riservate *ex lege*.

Tuttavia, l’innalzamento sopravvenuto dei titoli formativi di accesso alla professione, come non possono in alcun modo pregiudicare i diritti acquisiti dei professionisti già iscritti alla professione con il sistema previgente, non possono di certo ritenere che il titolo di studio secondario superiore, maturato ai fini dell’ammissione alla professione in epoca previgente la riforma, sia equivalente o, men che meno, equipollente, ad una laurea triennale.

I livelli di formazione, sottesi alla maturazione del relativo titoli di studio, restano distinti e conservano la classificazione che di essi reca la normativa sull’istruzione superiore e universitaria di riferimento.

Pertanto, stante l’unica ed esclusiva modalità di accesso alla professione, costituita dalla laurea, alla professione (e non al titolo di studio) di Perito Industriale va attribuito il livello di qualifica EQF 6, corrispondente al livello di qualifica riconosciuto ad una professione, il cui esercizio sia subordinato dal conseguimento di un titolo accademico di durata almeno triennale, ai sensi del D.I. 13 febbraio 2013. Il decreto interministeriale recepisce l’Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. n. 252), sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), il quale nella Sezione 2 - par. 2.1 dispone che l’accesso alle professioni regolamentate, che prevedono l’iscrizione all’Albo presso un Ordine professionale, è subordinato al rilascio del certificato di abilitazione, previsto all’esito del “*superamento di un esame di Stato e l’iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale, Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico*” (Accordo Stato-Regione prot. n. 252 del 20.12.2012, pag. 57). L’autorità italiana, incaricata di svolgere il riconoscimento professionale della professione di Perito Industriale, è il Ministero della Giustizia (Accordo cit., pag. 58).

L’Accordo precisa che la stessa Direttiva 2005/36/CE, nel definire la professione regolamentata, introduce il concetto di attività o insieme di attività per il cui esercizio è richiesta una determinata



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

qualifica. Quindi, specifica che la regolamentazione non è sulla professione nel suo complesso, ma sull'attività professionale (Accordo cit. pag. 43, nota 28).

Per questi motivi, la professione di perito industriale costituisce un insieme di attività riservate per legge a coloro che siano iscritti all'albo professionale e deve essere qualificato al livello di cui all'articolo 11 lett. D) ovvero "EQF 6". In quanto è qualificata l'attività e non la regolamentazione della professione, anche i professionisti già iscritti all'albo beneficiano del diritto acquisito per l'innalzamento successivo del livello di accesso ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva cit.

Ma l'equivalenza/equipollenza si ferma a tali espressioni e non si estende anche al titolo di studio, che resta esclusivamente una condizione di accesso agli esami di abilitazione professionale e a null'altro.

L'innalzamento del titolo di studio per accedere alla professione di perito industriale non comporta alcuna "equivalenza" o "equipollenza" tra i titoli di studio posseduti da coloro che siano già iscritti all'albo professionale. La laurea triennale è un titolo di studio più elevato rispetto al diploma di istruzione tecnica e in quanto tali restano distinti. Mentre identico è il livello di qualificazione professionale tra coloro che siano iscritti all'albo professionale con un titolo di studio inferiore e quelli iscritti con la laurea, in quanto la qualificazione europea (EQF6), nei termini appena evidenziati, consente al perito industriale, professionista iscritto all'albo, di esercitare oltre i limiti nazionali la professione nelle competenze riservategli dalla legge italiana, comprensive delle attività tecniche attribuitegli dalla legge (progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo in edilizia, impianti di ogni tipologia e natura, chimica, design, informatica, etc.).

Ciò premesso, la legge 26 maggio 2016 n. 89 e succ. mod. ed integr., modificando la Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ha emendato il regolamento della professione di perito industriale, innalzando il livello formativo di accesso agli esami di abilitazione con la laurea triennale delle classi "L", di cui al DD.MM. 509/99 e 270/2004, in sostituzione del diploma di perito industriale, unitamente al tirocinio previsto dalla legge, anch'esso abrogato.

In buona sostanza, è stato modificato il requisito di accesso per essere ammessi agli esami di Stato e conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, con la quale è poi possibile iscriversi all'albo per poterla effettivamente esercitare.

I concorsi pubblici, cui fa riferimento l'iscritto, possono integrare ulteriori requisiti di accesso alle figure professionali tecniche rispetto a quelli stabiliti dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, nei quali non è compresa l'iscrizione all'albo professionale, se non per quei profili di collaboratore tecnico esperto.

L'unica eccezione, appunto, ove sia prevista l'iscrizione all'albo professionale, è rappresentata dall'assunzione nell'area dirigenziale "*Categoria D - livello economico super (Ds) - Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello economico super (Ds)*" del personale del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), per il quale, all'art. 47 ("*Concorso, per titoli ed esami, per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale esperto*") è stabilito che:

"I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) iscrizione all'albo professionale, ove necessaria, da almeno tre anni.”

Laddove non previsto dalla legge di riferimento, il bando pubblico può prevedere l'iscrizione all'albo professionale, in quanto *lex specialis*.

Nella specie, per la posizione di “assistente tecnico” la normativa di settore (DPR 220/2001 e succ. mod. ed integr.) prevede il titolo di studio, mentre quella di “collaboratore tecnico-professionale”, il possesso della laurea corrispondente allo specifico settore di attività e l'abilitazione all'esercizio professionale, ove prevista, ma non l'iscrizione al relativo albo, fatta eccezione per il citato articolo 47.

Tale ulteriore requisito può essere richiesto soltanto a discrezione dell'Amministrazione pubblica nei casi in cui non sia previsto dalla legge.

Per quanto sopra, i periti industriali laureati, che si siano abilitati all'esercizio professionale con la laurea triennale e si siano iscritti all'albo professionale dei periti industriali, già possono concorrere alla selezione pubblica.

Infatti, l'art. 41 (*“Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale”*) del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (*“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*) stabilisce che:

“Requisito specifico di ammissione al concorso:

a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;

b) abilitazione professionale, ove prevista”.

Per quanto riguarda il principio citato della cosiddetta discrezionalità della stazione appaltante pubblica nella scelta dei requisiti professionali del proprio personale, *“le norme di un bando di concorso per l'accesso all'impiego pubblico, indipendentemente dalla possibilità di loro illegittimità e fino all'eventuale annullamento, costituiscono le regole della procedura concorsuale, talché, al di fuori delle sue espresse previsioni, nulla può ricavarsi in via indiretta ed argomentativa”* (così: Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 1995, n.538).

Ciò sta a significare che la legge o i regolamenti specifici stabiliscono le regole di accesso alla selezione concorsuale pubblica, mentre il bando pubblico può integrare tali requisiti con altri non previsti dalla normativa specifica.

Sicché, in mancanza di disposizioni specifiche, previste dalla legge (Legge 509/1992 e succ. mod. ed integr. ad esempio) o dai regolamenti citati, l'equipollenza alla laurea triennale rispetto al diploma di natura tecnica oppure il requisito ulteriore dell'iscrizione all'albo professionale oppure altri requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente in materia, possono essere stabiliti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2025

esclusivamente dal bando di concorso, che vale quale *lex specialis* e, in quanto tale, diventano vincolanti *erga omnes*.

A tale proposito e per mera esemplificazione, per quanto riguarda l'assunzione a posizioni di "assistente tecnico" nella sanità pubblica, il DPR n. 761/1979 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), per quanto ancora in vigore, ed il DPR 27 marzo 2001, n. 220, avente ad oggetto "*Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale*", per i "ruoli tecnici" (art. 35 DPR 220/2001), non prevedono l'iscrizione all'albo professionale, così come i collaboratore tecnico-professionali, per i quali, ai sensi dell'art. 41 ("*Concorso, per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore tecnico-professionale*") del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con eccezione del personale dirigente categoria D, ai sensi dell'articolo 47 cit.

Sul punto, "*la discrezionalità della p.a. nella valutazione dei titoli concorsuali quali il "curriculum", limitata dalle norme di legge e di regolamento nonché da criteri selettivi da predeterminarsi da parte della commissione, non può comprendere, senza adeguate ed esplicitate ragioni, spazi giuridici che rischiano sostanzialmente di trasformare le rigorose e dettagliate procedure di concorso in scelte meramente arbitrarie, perchè del tutto svincolate dalle garanzie di imparzialità e buon andamento poste dall'ordinamento giuridico*" (T.A.R. Toscana, Sez. II, 19 aprile 1995, n. 197).

Inoltre, argomentando con il Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 6041 del 27 ottobre 2005, "*il titolo di studio rappresenta uno dei requisiti indispensabili per la partecipazione ai pubblici concorsi, e, relativamente ad esso (cioè in relazione all'individuazione del titolo idoneo per l'accesso ad una determinata qualifica) la pubblica amministrazione, come è giusto e ragionevole che sia, gode di un'ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta*.

Pertanto, nei ruoli pubblici del SSN, per concorrere alla posizione di "assistente tecnico" è necessario essere in possesso del titolo di studio di perito industriale e non dell'iscrizione all'albo (v. art. 35 PR 220/2001: "*diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalità richiesta*"); mentre, per l'accesso alla funzione di "collaboratore tecnico professionale" è necessario essere in possesso della laurea corrispondente allo specifico settore e dell'abilitazione professionale, ove prevista (art. 41 DPR 220/2001); per l'ulteriore profilo di "collaboratore tecnico professionale esperto", è infine necessario concorrere, una volta aver conseguito la laurea, l'abilitazione professionale e l'iscrizione al relativo albo professionale, ove necessario, con almeno tre anni di iscrizione (art. 47 DPR 220/2001).